



COMUNE DI COLLEFERRO

(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18

OGGETTO: IUC (imposta comunale unica) componente IMU. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **17.07** in Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

♦ Pierluigi SANNA	SINDACO	Presente
♦ Vincenzo STENDARDO	PRESIDENTE	Presente

- CONSIGLIERI -

	Presente		Presente
♦ Francesco GUADAGNO	Si	♦ Marco GABRIELLI	Si
♦ Luigi MORATTI	Si	♦ Aldo GIRARDI	Si
♦ Agnese ROSSI	Si	♦ Mario CACCIOTTI	Si
♦ Benedetta SINISCALCHI	Si	♦ Chiara PIZZUTI	No
♦ Lorenzo GANGEMI	Si	♦ Riccardo NAPPO	No
♦ Marco PALOMBI	Si	♦ Emanuele GIROLAMI	Si
♦ Andrea SANTUCCI	No	♦ Maurizio DEL BRUSCO	Si
♦ Mario POLI	Si		

Presenti in aula: n. **14** (Sindaco e n. 13 Consiglieri)

Assenti in aula: n. **3**

Assume la presidenza il Consigliere **Vincenzo Stendardo** nominato Presidente del Consiglio con precedente atto deliberativo n. 15 del 29 giugno 2015 – Assiste il Vice Segretario Generale **Dr. Paolo CORTESINI**.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Marco **PALOMBI**, Benedetta **SINISCALCHI**,. Aldo **GIRARDI**

Sono altresì presenti gli Assessori Diana **Stanzani**, Umberto **Zeppa**, Rosaria **Dibiase**, Sara **Zangrilli**, Giulio **Calamita**.

La seduta è pubblica

Omissis...presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Nappo, Santucci, Pizzuti)

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Rosaria Dibiase, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da

garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 30/10/2012 e modificato con successivo atto consiliare n. 38 del 01/08/2013;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il D.M. del 1 Marzo 2016 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30/04/2016;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data (del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio)";

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 72 in data 30/10/2012 e modificato con successivo atto consiliare n. 38 del 01/08/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON votazione come sotto riportata:

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":
 - **aliquota di base 10 per mille** (altri fabbricati ed aree edificabili)
 - **aliquota 4 per mille** per abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
 - **aliquota 2,4 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi (oltre all'aliquota del 7,6 per mille riservata allo Stato)
 - **Terreni Agricoli ESENTI** (art. 1 comma 13 Legge n. 208/2015)
 - **Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI**
 - **Beni Merce ESENTI** (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille ed altri minori entrate;
3. Di determinare in **€ 200,00 la detrazione d'imposta** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Di dare atto che richiedi i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "IUC (imposta comunale unica) componente IMU. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

", ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:

➤ "il sottoscritto Dott. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3^a A.F., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata"

IL Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI

➤ "il sottoscritto Dott. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3^a Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,

IL Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI

"Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella **dott.ssa Laura CANNONE**, appartenente all'Ufficio Servizio Entrate, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/90".

^^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14

Assenti n. 3 ((Nappo, Santucci, Pizzuti)

♦ Voti a favore resi per alzata di mano	N. 10
♦ Voti contrari resi per alzata di mano	N. 2
♦ Astenuti	N. 2

*Esprimono voto contrario i Consiglieri: **Girolami, Del Brusco**
Si astengono i consiglieri; **Cacciotti, Girardi***

^^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione per l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 14

Assenti n. 3 ((Nappo, Santucci, Pizzuti)

♦ Voti a favore resi per alzata di mano	N. 12
♦ Voti contrari resi per alzata di mano	N. 2
♦ Astenuti	N. --

*Esprimono voto contrario i Consiglieri: **Girolami, Del Brusco***

➤ Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull'argomento di cui all'ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno: "IUC (Imposta Comunale Unica) componente IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016".

La parola all'Assessore Dibiasè.

INTERVENTO DELL'ASSESSORE - (Dibiasè R.) Anche in questo caso andiamo a confermare le stesse aliquote dell'anno scorso, anche perché per quanto riguarda la IUC componente IMU il legislatore ha bloccato le aliquote e quindi sono rimaste esattamente identiche a quelle a come erano l'anno scorso.

Do io lettura del deliberato.

1. Di determinare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":

- **aliquota di base 10 per mille** (altri fabbricati ed aree edificabili)
- **aliquota 4 per mille** per abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- **aliquota 2,4 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi (oltre all'aliquota del 7,6 per mille riservata allo Stato)
- **Terreni Agricoli ESENTI** (art. 1 comma 13 Legge n. 208/2015)
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI**
- **Beni Merce ESENTI** (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Girardi.

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE - (Girardi A.) Prima mi era sfuggito, quando aveva chiamato gli interventi. Va bene, a quella di prima chiaramente ho votato contro perché comunque già lo scorso anno votai contro su quell'aumento dell'addizionale IRPEF.

Su quest'altro punto specifico che lo scorso anno, credo, che noi dell'opposizione demmo a suo tempo il voto favorevole perché comunque erano le stesse aliquote che venivano mantenute, per cui in linea con le votazioni dello scorso anno su questo punto confermiamo la votazione dell'anno precedente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere Girardi. Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione.

Favorevoli? 10. Contrari? 2. Astenuti? 2.

Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 12. Contrari? 2. Nessun astenuto.

^^^ ^^ ^^ ^^

Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Paolo CORTESINI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Annalisa Puopolo

Colleferro, li **5 maggio 2106**

Copia conforme per uso amministrativo

Colleferro, li **5 maggio 2106**

Il Funzionario responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **5 maggio 2106** al

Il Funzionario responsabile
Laura Barbona